

FOGLIO INFORMATIVO PRESTAZIONE DI CREDITO DIRETTO A MEDIO LUNGO TERMINE (CHIROGRAFARIO)

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 cod. civ.

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIRETE – Soc. Coop.	
Sede legale	Corso Re Umberto, 1 – 10121 Torino
Telefono	011/5712200
Pec	confirete@pec.confirete.it
Indirizzo e-mail	info@confirete.it
Sito internet	www.confirete.it
Codice Fiscale, nr. di iscrizione al Registro Imprese di Torino e Partita I.V.A.	03862530015
Nr. di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.	19562.8

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

In caso di offerta fuori sede (da completare con i dati del soggetto che entra in contatto con l'impresa)

Nome e cognome/denominazione:			
indirizzo:			
telefono:		e-mail	
in qualità di:	<input type="checkbox"/> dipendente	<input type="checkbox"/> mediatore creditizio	<input type="checkbox"/> agente in attività finanziaria
	<input type="checkbox"/> altro		
Nr. di iscrizione albo/elenco (ove previsto):			
Firma incaricato:			

L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITA' RESA DAL CONFIDI

L'attività principale di CONFIRETE – Soc. Coop. (di seguito anche il Confidi) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento delle PMI Socie da parte di Banche e di altri Intermediari Finanziari convenzionati.

In via residuale, il Confidi può anche svolgere l'attività di credito diretto. In tale ambito CONFIRETE – Soc. Coop. concede finanziamenti a tasso fisso con rimborso rateale, destinati a finanziare a medio termine gli investimenti ovvero ogni altra esigenza aziendale. Il piano di ammortamento definisce le singole rate, composte da una quota capitale e da una quota interessi, con scadenza di norma mensile.

I finanziamenti concessi da CONFIRETE – Soc. Coop. possono essere assistiti, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 nella forma della garanzia diretta (copertura a beneficio del Confidi quale Soggetto Finanziatore del finanziamento concesso). L'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI costituisce un'agevolazione per l'impresa essendo finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Per la richiesta di tale agevolazione il Socio cliente dovrà impegnarsi a trasmettere al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta e gestione dell'intervento del Fondo di Garanzia, nonché a consentire in ogni momento e senza limitazioni l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco da parte del Gestore del Fondo di Garanzia, degli Organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa regionale,

CONFIRETE

nazionale o comunitaria riconosce tale competenza. La richiesta di accesso può essere presentata anche dall'impresa, in tal caso il Confidi valuterà l'ammissibilità all'intervento del predetto Fondo.

I finanziamenti concessi da CONFIRETE – Soc. Coop. possono essere altresì assistiti, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, anche in alternativa alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, da altre garanzie di natura pubblica rilasciate da Enti terzi nell'ambito di specifiche iniziative.

Per l'attività di credito diretto il Confidi può utilizzare provvista propria ovvero, nell'ambito di specifiche iniziative, fondi messi a disposizione da altri soggetti per il sostegno delle imprese.

Finanziamenti PMI con provvista Cassa Depositi e Prestiti

Si tratta di un finanziamento a medio e lungo termine, erogabile in virtù della concessione a CONFIRETE – Soc. Coop. (ex Ascomfidi Nord Ovest), da parte di CDP (Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), di fondi destinati al sostegno delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) autonome operanti in Italia con un organico inferiore a 249 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), e che rispettino i requisiti per beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI. I finanziamenti a valere sulla provvista di CDP potranno essere erogati, salvo in ogni caso la valutazione del merito creditizio, fino ad esaurimento dei fondi assegnati da Cassa Depositi e Prestiti al Confidi.

I Finanziamenti alle PMI devono essere assistiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia per una quota non inferiore all'80% di ogni singolo prestito. In presenza dei requisiti previsti dal Temporary Framework, è previsto l'incremento della copertura della garanzia diretta del Fondo di Garanzia fino alla misura massima dell'80%.

Il Finanziamento PMI è finalizzato al supporto di iniziative relative a:

- a) investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della PMI, ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI con durate 2, 3 e 5 anni; e/o
- b) investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI con durata 7 (sette) anni.

Si precisa che i Finanziamenti PMI non potranno erogarsi nella forma tecnica di strumenti rotativi.

Sono ammesse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi nei limiti previsti dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, incluse le operazioni di rinegoziazione/rifinanziamento purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo rispetto all'importo del debito oggetto di rinegoziazione, nella misura minima del 25% (prevista dall'Art. 13 comma 1 lettera e) del D.L. 23/2020, come modificato in fase di conversione).

La "Convenzione" sottoscritta da CONFIRETE – Soc. Coop. (ex Ascomfidi Nord Ovest) e CDP prevede che i crediti derivanti dai finanziamenti erogati dal Confidi alla clientela (Piccole e Medie Imprese) debbano essere obbligatoriamente ceduti in garanzia a CDP, con relativa accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto e, se presente e ove ne ricorrano le condizioni, del garante. Fermo restando la facoltà per la parte mutuataria di esercitare, nei casi previsti dalla legge, la surroga di cui all'art. 120 quater del D. Lgs. 385/93 (Portabilità), è fatto altresì assoluto divieto al Confidi ed al cliente di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo finanziamento, ad eccezione della sopra citata cessione in garanzia a CDP.

Finanziamenti garantiti dal Fondo Confidiamo nella ripresa di Regione Lombardia (DGR 11 ottobre 2021 n. XI/5375)

Finanziamenti assistiti da una garanzia regionale con un contributo a fondo perduto subordinato alla restituzione del finanziamento. I finanziamenti assistiti dalla garanzia del fondo regionale possono essere richiesti da imprese lombarde operanti in settori di attività particolarmente penalizzati dalla crisi da Covid 19 che vogliono effettuare investimenti sul proprio sviluppo o accedere a liquidità per il capitale circolante ma faticano ad accedere al credito senza una garanzia pubblica. L'agevolazione regionale è concessa, fino al termine di validità dello stesso, nel regime del Temporary Framework. I finanziamenti potranno essere erogati, salvo in ogni caso la valutazione del merito creditizio ed il rispetto dei requisiti previsti dal bando, fino ad esaurimento dei fondi disponibili per il rilascio della garanzia regionale.



PRINCIPALI RISCHI CONNESSI ALL'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO

Finanziamento ad un tasso di interesse fisso: in tale fattispecie il tasso di interesse previsto contrattualmente rimane tale per tutta la durata del mutuo, e conseguentemente rimane anche fermo l'importo delle singole rate. Lo svantaggio per il Cliente è il non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato dopo la stipula del contratto. Per contro il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura dell'interesse, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla eventuale variazione delle condizioni di mercato.

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 1186 cod. civ., il Confidi può avvalersi della facoltà di fare decadere il Cliente dal beneficio del termine. In caso di inadempimento di specifiche clausole contrattuali il Confidi, senza necessità di previa costituzione in mora, avrà il diritto di risolvere il contratto e di esigere dal Cliente l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti, nella misura prevista nel riquadro "Condizioni Economiche", nonché di esperire tutte le azioni stragiudiziali e giudiziali occorrenti per il recupero del proprio credito.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annuo del credito concesso.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- in presenza di un giustificato motivo, il Confidi può variare in senso sfavorevole al Cliente le condizioni economiche applicate al mutuo (ad esempio aumento di commissioni o spese);
- il Confidi può risolvere il contratto per mancato pagamento anche solo di una rata. Il Cliente è obbligato a restituire l'intera somma, comprensiva del capitale ancora dovuto, degli interessi maturati e degli eventuali ulteriori oneri, oltre al pagamento degli interessi moratori;
- se il Cliente non può saldare il debito, il Confidi può agire in via giudiziaria. Se l'operazione risulta assistita dalla garanzia personale di un fideiussore, quest'ultimo è tenuto in via solidale con il debitore principale a rimborsare quanto dovuto al Confidi;
- il Confidi deve inoltre segnalare il Cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti. Tale segnalazione potrebbe compromettere la possibilità per l'impresa di ottenere finanziamenti in futuro.

CONDIZIONI ECONOMICHE

L'attività di credito diretto è riservata alle imprese socie.

Nel rispetto della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e successive norme attuative e modificative, di seguito si riportano le condizioni economiche massime vigenti.

Plafond Provvista Confirete

Tasso d'interesse nominale annuo (TAN)	Applicazione di un tasso d'interesse fisso, determinato a seconda del merito creditizio assegnato al cliente, nella misura massima del 9%. Applicazione degli interessi dovuti per il periodo di preammortamento – calcolati secondo il tasso di interesse nominale annuo – che decorrono dalla data di erogazione del finanziamento fino alla scadenza della prima rata prevista dal piano di ammortamento. L'ammontare della quota interessi afferente alle rate oggetto di tale modalità potrà essere: <ul style="list-style-type: none"> • riconosciuto al momento dell'erogazione da parte del Confidi, che procederà quindi a trattenere quanto dovuto, in una unica soluzione; • pagato alle scadenze previste nel Piano di ammortamento.
Costi di istruttoria	1% dell'importo erogato con un minimo di € 250,00 da versare in un'unica soluzione.
Quota integrativa di capitale sociale	max 0,40% del finanziamento erogato, importo in multipli di € 50 con arrotondamento per difetto.
Spese incasso rata	Max € 5,00

Plafond Provvista CDP



Tasso d'interesse nominale annuo (TAN)	Applicazione di un tasso d'interesse fisso, determinato a seconda del merito creditizio assegnato al cliente, nella misura massima del 6,5%. Applicazione degli interessi dovuti per il periodo di preammortamento – calcolati secondo il tasso di interesse nominale annuo – che decorrono dalla data di erogazione del finanziamento fino alla scadenza della prima rata prevista dal piano di ammortamento. L'ammontare della quota interessi afferente alle rate oggetto di tale modalità potrà essere: <ul style="list-style-type: none"> • riconosciuto al momento dell'erogazione da parte del Confidi, che procederà quindi a trattenere quanto dovuto, in una unica soluzione; • pagato alle scadenze previste nel Piano di ammortamento.
Costi di istruttoria	1% dell'importo erogato con un minimo di € 200,00 da versare in un'unica soluzione.
Quota integrativa di capitale sociale	max 0,40% del finanziamento erogato, importo in multipli di € 50 con arrotondamento per difetto.
Spese incasso rata	Max € 5,00

Plafond finanziamenti garantiti dal Fondo “Confidiamo nella ripresa” Regione Lombardia

Tasso d'interesse nominale annuo (TAN)	Applicazione di un tasso d'interesse fisso nella misura del 4%. Applicazione degli interessi dovuti per il periodo di preammortamento – calcolati secondo il tasso di interesse nominale annuo – che decorrono dalla data di erogazione del finanziamento fino alla scadenza della prima rata prevista dal piano di ammortamento. L'ammontare della quota interessi afferente alle rate oggetto di tale modalità potrà essere: <ul style="list-style-type: none"> • riconosciuto al momento dell'erogazione da parte del Confidi, che procederà quindi a trattenere quanto dovuto, in una unica soluzione; • pagato alle scadenze previste nel Piano di ammortamento.
Costi di istruttoria	€ 300,00 da versare in un'unica soluzione.
Spese incasso rata	Non previste

Di seguito si riportano le altre condizioni valide per tutti i finanziamenti.

Piano di ammortamento	Ammortamento alla francese (rata costante)
Periodicità dei rimborsi	Mensile
Tasso interessi di mora	6% ¹ . Gli interessi di mora, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorrono dalla data di scadenza delle rate stesse e fino al momento del pagamento
Bolli	<ul style="list-style-type: none"> • € 16,00 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (D.P.R. 642/1972, Tariffa parte I, Art. 2). L'importo dovrà essere corrisposto all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo e verrà trattenuto dall'importo finanziato all'atto dell'erogazione del mutuo stesso. • € 2,00 quali bolli per incasso rata per interessi superiori ad € 77,47. L'importo dovrà essere corrisposto quale ammontare aggiuntivo su ogni singola rata.
Spese postali	Al costo per ogni documento che il Cliente chieda di inviare via posta ad eccezione del rendiconto annuale.
Variazioni ordinarie delle condizioni contrattuali (accollo, moratoria, rinegoziazione o piani di rientro)	Corrispettivo per istruttoria/gestione pratica pari allo 0,80% una tantum da calcolarsi sull'importo del capitale residuo e su eventuali interessi maturati, rate impagate e interessi di mora, con un importo minimo pari ad € 150,00.
Invio documenti trasparenza annuali	€ 1,50
Spese estinzione anticipata	1,50% del valore residuo del finanziamento, in caso di estinzione anticipata o dell'importo del capitale rimborsato, in caso di rimborso parziale del finanziamento.
Spese invio sollecito rate scadute	€ 5,00

¹ Per i finanziamenti garantiti dal Fondo “Confidiamo nella ripresa” di Regione Lombardia, gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora come definiti dall'art. 5 del D.Lgs 231/2002.

Spese produzione ed invio di ogni certificazione degli interessi	€ 10,00
Ricerca e copia documentazione	€ 10,00 per singolo documento

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto tra CONFIRETE - Soc. Coop. e il Cliente è disciplinato dal contratto di credito diretto a medio lungo termine.

Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di mutuo in qualsiasi momento. Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto. In dette ipotesi, è prevista l'applicazione di una penale nei termini precisati nel presente Foglio Informativo e nel documento di sintesi.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione per inadempimento: Il Confidi potrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quando (a) il Cliente o gli eventuali fideiussori subiscano protesti, decreti ingiuntivi, ovvero siano assoggettati ad una qualsiasi procedura esecutiva, concorsuale, paraconcorsuale, liquidatoria o di ristrutturazione, di natura giudiziale o stragiudiziale o procedimenti conservativi, cautelari od esecutivi, ovvero subiscano l'iscrizione di ipoteche giudiziali; (b) il Cliente o gli eventuali fideiussori vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario e/o risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso il Confidi; c) il Cliente o gli eventuali fideiussori iscrivano sui propri beni ipoteche volontarie o costituiscano pegni, istituiscano vincoli di destinazione, costituiscano un fondo patrimoniale sui propri beni o li conferiscano in un trust, ovvero pongano in essere qualsiasi atto dispositivo diretto a diminuire la propria consistenza patrimoniale, quale esistente al momento della stipulazione del contratto. Con la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, il Confidi assegna al Cliente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale quest'ultimo deve procedere alla restituzione anticipata del capitale residuo, oltre agli interessi ed agli eventuali accessori contrattuali maturati.

Clausola risolutiva espressa: il Confidi, senza necessità di previa costituzione in mora, avrà il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento da parte del Cliente dei seguenti obblighi: a) il ritardo, protratto per cinque (5) giorni, nel pagamento anche di una sola rata del piano di ammortamento; b) il mancato pagamento, anche parziale, anche di una sola rata del piano di ammortamento, trascorso il termine di cui al punto che precede; c) la comunicazione di informazioni non veritiere in sede di valutazione del merito creditizio; d) il mancato adempimento anche di uno solo tra gli obblighi contrattuali previsti negli art. 6, 7 e 8; e) la mancata prestazione di idonea garanzia ovvero di congrua integrazione di garanzia già esistente, richieste da Confidi.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: in presenza di un giustificato motivo (tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del Cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione), il Cliente accorda specificamente al Confidi la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Estinzione anticipata: il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con il termine di preavviso, pagando al Confidi la penale prevista nel contratto. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità: il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quater del D.lgs. 385/93 può, in qualsivoglia momento, trasferire il contratto presso altro intermediario finanziario o Banca, senza spese ed oneri. In detta ipotesi, il finanziamento (ovvero, la quota di finanziamento

CONFIRETE

residua) dovrà essere restituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto: il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto.

Clausole specifiche per i Finanziamenti PMI con provvista Cassa Depositi e Prestiti

Cessione in garanzia di crediti: Il Cliente, mediante sottoscrizione di apposita "Accettazione di cessione" anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, dovrà prendere atto ed accettare senza riserve che il Confidi (il "Cedente") cederà in garanzia in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "Contratto di Cessione") – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della società Cliente derivanti dal Contratto di Finanziamento.

RECLAMI

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (CONFIRETE - Soc. Coop., Ufficio Reclami, Via F. Lippi, 30 – 25134 Brescia), fax 011 5623508, a mezzo email (reclami@confirete.it) o posta elettronica certificata (confirete@pec.confirete.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al Confidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede, presso le filiali e sul sito internet www.confirete.it, la guida relativa all'accesso all'ABF.

Inoltre è possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al Confidi. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente che nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA

Offerta fuori sede	Quando l'offerta (ossia la promozione, il collocamento e/o la conclusione del contratto) è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Offerta in sede	Quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze.
Definizione di PMI	Il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005 di recepimento della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 definisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce: piccola, l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 ml di euro; micro, l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 ml di euro. Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommando totalmente i parametri) e associate all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla misura del controllo).
Cliente /Debitore principale	È il soggetto che in qualità di socio del Confidi richiede il finanziamento a CONFIRETE – Soc. Coop.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Tasso di interesse nominale annuo	Indica il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto dal Confidi sull'erogazione del finanziamento.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito a carico del cliente, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'erogazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96, come modificata dal d.l. 70/2011. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare nei locali aperti al pubblico il TEGM.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata - costante - prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Accollo	Accordo tra un debitore e un soggetto terzo con il quale quest'ultimo si impegna a pagare il debito al creditore.
Fondo di Garanzia per le PMI	Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a). La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. - CDP	È una Società per azioni a controllo pubblico con la missione istituzionale di finanziare lo sviluppo del Paese. CDP opera nel settore dei finanziamenti pubblici, in quello degli incentivi pubblici al settore produttivo ed alle opere strategiche, sostiene le PMI erogando provvista al settore bancario vincolata a tale scopo. Contribuisce inoltre alla stabilità finanziaria ed allo sviluppo europeo agendo insieme ad altri investitori europei di lungo periodo come la B.E.I. (Banca Europea per gli Investimenti).
Finanziamenti PMI con provvista Cassa Depositi e Prestiti	Si intende il finanziamento erogato dal Confidi utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP.
Temporary Framework	Quadro temporaneo delle misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da covid-19. Si tratta di una norma a validità temporanea, che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA (a cura dell'impresa)

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____

della società/della ditta individuale _____

attesta di aver ricevuto dal suddetto signore/signora incaricato dell'offerta, in tempo utile, prima della conclusione del contratto, quanto segue:

- Foglio informativo debitamente datato ed aggiornato;
- Tassi effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura").

_____ (data)

_____ (timbro e firma)